

Legge di conversione del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/21) – Novità in materia di lavoro

25 Maggio 2021

Nel S.O. n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la [legge n. 69/21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/21](#), recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* (c.d. [Decreto Sostegni](#); cfr. [comunicazione Ance del 23 marzo 2021](#)).

Le modifiche apportate dalla citata legge di conversione sono in vigore dal 22 maggio 2021.

Si illustrano di seguito le novità in materia di lavoro e previdenza di interesse per il settore.

Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Vengono aggiunte due nuove disposizioni all'art. 8, che disciplina i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l'assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che **i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021.**

Con riserva di segnalare tempestivamente eventuali chiarimenti che dovessero essere resi dagli enti competenti in merito alla suddetta disposizione, si ricorda quanto già comunicato dall'INPS con la circolare n. 72/21 ([cfr. comunicazione Ance del 3 maggio 2021](#)): per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dalla legge di bilancio, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni possono essere richiesti a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.^[1]

Con i nuovi commi 3-bis e 3-ter **si dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale "Covid-19" e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.** Tale disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all'INPS.

Art. 10 bis - Esenzione dall'imposta di bollo

Per l'anno 2021, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all'art. 18 della legge n. 196/97, si applica l'esenzione dall'imposta di bollo.^[2]

Art. 15 - Misure a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità

Con riferimento ai lavoratori c.d. fragili, con un'integrazione apportata al comma 1 dell'art. 15^[3] si precisa che **la non computabilità, ai fini del comparto, dei periodi di assenza dal lavoro equiparati a ricovero ospedaliero** - introdotta dal Decreto Sostegni - **decorre dal 17 marzo 2020.**

Per completezza di informazione, si segnala, infine, il nuovo art. 6 quinquies, rubricato “Misure per l’incentivazione del welfare aziendale”, che estende al periodo d’imposta 2021 la disposizione, introdotta dal Decreto Agosto per il 2020^[4], che eleva a 516,46 euro l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.^[5]

[1]
___ Come precisato dall’INPS nella citata circolare, le domande di concessione dei trattamenti il cui periodo di sospensione o riduzione di attività decorra dal 29 marzo 2021 devono essere inviate entro il medesimo termine previsto per i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, ossia entro il 31 maggio 2021.

[2]
___ Nello specifico, si applica l’esonero prevista dall’articolo 25 della Tabella di cui all’allegato B al D.P.R. n. 642/72 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”).

[3]
___ Si ricorda che il comma 1 dell’art. 15 apporta modifiche all’art. 26 commi 2 e 2-bis del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20).

[4]
___ Art. 112 comma 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.

[5]
___ Art. 51 comma 3 del D.P.R. n. 917/86: “[...] Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”